

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 31/07/2017**OGGETTO:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO. DETERMINAZIONI.

Proponente: Direttore ACSS

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Zamberletti



La determina si compone di n.12 di cui n. 9 pagine di allegato, parte integrante.

IL DIRETTORE

PREMESSO che la l.r. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" dispone:

- alla lettera q) dell'articolo 1 (Modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 33/2009) l'istituzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile con caratteristiche di organismo tecnico/scientifico, terzo ed indipendente;
- alla lettera i) comma 8 dell'articolo 2 (Disposizioni finali e disciplina transitoria) la collocazione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo nella Sezione II "Enti Sanitari" dell'Allegato A1 della l.r. n.30 del 27/12/2006, mediante aggiunta della lett. c ter);

VISTE E RICHIAMATE:

- la DGR N.X/4552 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione Linee di indirizzo sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";
- la DGR N.X/4966 del 21/03/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo: presa d'atto dell'Atto Costitutivo, del Documento di Organizzazione e funzionamento, del regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia ed autorizzazione del budget preventivo per l'anno 2016 e modifica punto 8 Linee di cui alla DGR N.X/4552/2015 (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)";
- la DGR N.X/5355 del 27/06/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. N. 23/2015 e N.41/2015 (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)";
- la DGR N.X/5512 del 02/08/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R.33/2009 così come modificata dalla L.R. N.23/2015 e N.41/2015 (a seguito di pare della Commissione Consiliare)";
- la DGR N.X/5646 del 03/10/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine al regolamento del personale, alla sede ed al compenso per i membri del Comitato di Direzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";

VISTO il DPGR N.548 del 06/12/2016 concernente la nomina del Dott. Mauro Agnello alla carica di Direttore dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo;



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. n. 74/2017 recante "Modifiche al decreto legislativo n. 150/2009 in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.124", in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la D.G.R. n. X/5539 del 2/08/2016 recante le "Linee guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari", emanate al fine di garantire uniformità di disciplina ed efficiente funzionamento dei nuclei di valutazione delle prestazioni, apportando modifiche ed integrazioni alle previgenti disposizioni regionali in materia;

VISTA E RICHIAMATA la determina del Direttore n. 24 del 04/05/2017 concernente la costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia, ai sensi della D.G.R. N.X/5539 del 02/08/2016 innanzi richiamata;

DATO ATTO che il suddetto Organismo si è insediato in data 29/05/2017, proseguendo le proprie attività in data 14/06/2017 (2^ riunione);

VISTO l'allegato schema di Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, formato da n. 19 articoli che disciplinano le modalità operative dell'Organismo in parola, tenendo, tra l'altro, conto delle esigenze organizzative di questo Ente;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni come da schema allegato, formato da n. 19 articoli, che unito alla presente determina, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Agenzia;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 17, co. 4, della l.r. n. 33/2009 modificata alla l.r. 23/2015 e n.41/2015, il presente atto, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore
MAURO AGNELLO



REGOLAMENTO

per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

Sommario

Art.1) Oggetto del Regolamento	2
Art.2) Definizioni	2
Art.3) Fonti normative	3
Art.4) Funzioni e collaborazioni.....	3
Art.5) Composizione, nomina e durata.....	5
Art.6) Il Presidente del NVP.....	5
Art.7) Collegio dei Presidenti dei NVP	6
Art.8) Incompatibilità	6
Art.9) Conflitto di interesse	6
Art.10) Compenso	6
Art.11) Svolgimento delle sedute – Modalità di funzionamento	6
Art.12) Modalità di funzionamento – Verbali ed atti del NVP	7
Art.13) Funzioni di segreteria	8
Art.14) Accesso alle informazioni	8
Art.15) Rapporti con il Comitato di Direzione.....	8
Art.16) Rapporti con l'OIV Regionale	8
Art.17) Rapporti interni all'organizzazione.....	9
Art.18) Revisioni del regolamento.....	9
Art.19) Norma finale	9



Art.1) Oggetto del Regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) e costituisce atto normativo a valenza organizzativa.
- 1.2. Il NVP è costituito e conforma la propria attività in applicazione al D. Lgs. n.150/2009, delle disposizioni regionali e dei contratti integrativi aziendali.
- 1.3. Il NVP, il suo Presidente e i suoi componenti, i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare il presente Regolamento.
- 1.4. Il NVP è costituito nell'ambito dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo istituita con l.r. 11/08/2015 n.23 che ha modificato l'art. 11 della l.r. 30/12/2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) ai sensi della quale l'Agenzia
 - quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile (art. 2, comma 8, lettera q), l.r. 23/2015), risulta iscritto nella Sezione II - "Enti Sanitari" dell'Allegato A1 della citata l.r. 30/2006, come modificato dall'art. 2, comma 8, lettera i), della citata l.r. n. 23/2015,
 - le cui Linee di indirizzo sull'Organizzazione ed il Funzionamento sono state approvate con DGR n. 4552 del 10/12/2015, recante elementi e gli asset delle risorse anche patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia stessa;
 - il cui Atto Costitutivo e correlato Documento di Organizzazione e Funzionamento per la fase di avvio delle attività sono stati, tra gli altri, approvati con DGR n. 4966 del 21/06/2016 da cui si evince altresì che:
 - l'Agenzia svolge le funzioni previste dall'art. 11, comma 4, l.r. n.33/2009, come sostituito dall'art. 1, l.r. n.23/2015 e dalle eventuali disposizioni attuative o integrative;
 - sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore; b) il Collegio Sindacale e c) il Comitato di Direzione;
 - la cui struttura organizzativa a regime è stata definitivamente approvata con DGR n. 5512 del 02/08/2016, a seguito di parere favorevole della Commissione Consiliare, da cui si evince che l'Agenzia si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ed alle direttive regionali.

Art.2) Definizioni

- 2.1. Nel presente Regolamento:
 - l'espressione "Agenzia" indica l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo istituita con l'art. 11 della l.r. n.33/2009 come modificato dalla l.r. n.23/2015;
 - l'espressione "NVP" indica il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
 - l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Nucleo;
 - l'espressione "Componente" indica ciascun membro del Nucleo;
 - l'espressione "Segretario" indica il dipendente dell'Agenzia preposto alle funzioni di Segretario del NVP;
 - l'espressione "OIV regionale" indica l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
 - l'espressione "ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.3) Fonti normative

- 3.1. Il NVP è istituito in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 t.v.; lo stesso NVP è tenuto a garantire le attività stabilite successivamente dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e successive modifiche) e di trasparenza (D. Lgs. n. 97/2016 a modifica del D. Lgs. n. 33/2013).
- 3.2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance (NVP) di cui al Decreto Regionale n. 4914 del 31/05/2011 come modificato dal Decreto n. 5394 del 28/06/2011 e, da ultimo, dalle Linee Guida regionali definite con DGR n. X/5539 del 02/08/2016.
- 3.3. Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha stabilito:
- con l.r. 06/08/ 2010, n. 14 che l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance di cui alla l.r. n. 20/2008 - come modificato dalla l.r. n. 13/2010, articolo 7, comma 2 – coordini i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti di cui all'allegato A1 della L.R. n. 30/2006, tra i quali risulta iscritta l'Agenzia per effetto della modifica introdotta dall'art. 2, comma 8, lettera i), l.r. n. 23/2015;
 - con DGR n. IX/001029 del 22 dicembre 2010, il ruolo di raccordo tra l'OIV di Sistema e gli OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni – NVP;
 - con DGR n. IX/001151 del 29 dicembre 2010, il rinvio alle linee guida fornite dall'OIV di sistema di Regione Lombardia in relazione a composizione e funzione dei NVP – evidenziando la funzione di misurazione della performance di Ente e quella di principale certificazione dell'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati – e il raccordo tra OIV/NVP;
 - con D.G.R. n. IX/001596 del 20 aprile 2011 la composizione del NVP;
 - con D.G.R. n. X/5539 del 02/08/2016 citata che, a parziale rettifica delle succitate direttive, ha definito le relative Linee Guida di riferimento.

Art.4) Funzioni e collaborazioni

- 4.1. Al NVP competono le funzioni previste dalle fonti normative di cui all'art. 3 e dalle Linee Guida della Regione Lombardia.
- In particolare, il Nucleo svolge le seguenti funzioni:
- verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
 - verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'Ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale e con le indicazioni fornite dal Comitato di Direzione dell'Agenzia ;
 - verifica il processo di attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
 - valuta la correttezza del processo di misurazione del grado di raggiungimento delle performance. In particolare, il NVP potrà proporre al Direttore dell'Agenzia una variazione della misurazione del grado di raggiungimento delle performance purché motivata;

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
 - verifica il sistema di valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
 - assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
 - verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del NVP;
 - verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
 - verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
 - verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione;
 - verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel piano Performance;
 - esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell'Agenzia;
 - verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza e può chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizione dei dipendenti;
 - riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - attesta, congiuntamente al Direttore, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Presidente del Collegio Sindacale, l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
- 4.2. In particolare, il NVP è chiamato ad assolvere tutte le funzioni che la normativa nazionale prevede in tema di prevenzione della corruzione quale Organismo di valutazione equidistante a tal fine agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance) di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009.
- 4.3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal NVP sulla base della documentazione proveniente dalle Aree dell'Agenzia, delle informazioni richieste alle medesime, nonché ove del caso, della cognizione delle rimozioni eventualmente espresse ed acquisite dal personale; le richieste di riesame della scheda di valutazione da parte del personale, verranno esaminate dal NVP sotto il profilo della correttezza del sistema di valutazione.
- 4.4. Nell'ambito della funzione di misurazione delle performance dell'Agenzia, il NVP si coordina con l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIV), di cui alla L.R. n. 20/2008, come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2, al fine di certificare l'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati. Il NVP assicura all'OIV l'accesso a tutta la documentazione prodotta nel corso dei lavori.
- 4.5. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il NVP:
- indice, almeno una volta all'anno, una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione;
 - può partecipare, anche per le finalità di cui all'articolo 1 comma 8 bis, della legge n. 190/2012, agli audit pianificati dal Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza con eventuale coinvolgimento del responsabile della Funzione di Internal Auditing.

Art.5) Composizione, nomina e durata

- 5.1. Il NVP è organismo collegiale composto da tre componenti, così come determinato dalle DGR n. IX/1151 del 29.12.2010 avente ad oggetto: "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011" e dalla DGR n. IX/1596 del 20.04.2011 "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011"; uno dei tre componenti appartiene al personale della Giunta regionale selezionato tra gli aventi profilo di dirigente o titolarità di posizione organizzativa.
- 5.2. L'acquisizione delle candidature a componente di NVP è effettuata dall'Agenzia mediante avviso pubblico pubblicato sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia; l'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e alla misurazione e valutazione delle performance. Sono valutati per il conferimento dell'incarico il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, il curriculum professionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.
- 5.3. La nomina a componente del NVP, è di competenza del Direttore dell'Agenzia, e condizionata al nulla osta dell'OIV regionale che verifica l'aderenza del curriculum professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall'avviso e, per i componenti appartenenti al personale della Giunta regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.

Art.6) Il Presidente del NVP

- 6.1. Il Presidente del NVP è nominato dal Nucleo, di norma, nella prima seduta di insediamento del Nucleo, convocata dal Direttore Generale.
- 6.2. Ferma restando la natura collegiale del NVP, il Presidente rappresenta il NVP, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali.
- 6.3. Il NVP può autonomamente stabilire che le funzioni di Presidente possono essere attribuite a rotazione, anche parziale, fra i componenti il Nucleo stesso.
- 6.4. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del NPV a tal fine: convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, prepara il materiale di lavoro con il supporto della segreteria, dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle indicazioni del NVP.
- 6.5. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
- 6.6. La partecipazione ai NVP, in qualità di presidente e/o componente, è stabilita nella misura massima di quattro incarichi; per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, la partecipazione ai NVP è stabilita nella misura massima di due incarichi.
- 6.7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano di età.
- 6.8. Il Presidente previo accordo telefonico con gli altri componenti, può assumere via e-mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.



Art.7) Collegio dei Presidenti dei NVP

- 7.1. Il Presidente del NVP è componente del Collegio dei Presidenti NVP del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.
- 7.2. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
- 7.3. Il Collegio ha il compito di:
- definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
 - diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

Art.8) Incompatibilità

- 8.1. Non possono essere nominati come componenti di nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/confitto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, dall'articolo 6 della l.r. n. 32 del 10 dicembre 2008 nonché dalla DGR n. X/1926 del 6.06.2014 e dalla DGR n. X/2986 del 23.12.2014.
- 8.2. Non possono inoltre essere nominati come membri dei NVP i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'Areu.
- 8.3. All'atto della nomina il componente deve rassegnare apposita dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità sopracitate.

Art.9) Conflitto di interesse

- 9.1. Non possono essere nominati componenti del NVP coloro che si trovano in una situazione di conflitto anche potenziale.
- 9.2. Ai componenti del NVP si fa riferimento per quanto concerne il conflitto di interesse alla regolamentazione stabilita dall'Agenzia e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a cui si fa espresso riferimento.
- 9.3. All'atto di nomina il componente deve rilasciare attestazione di assenza di conflitto di interesse anche potenziale, pena la decadenza.

Art.10) Compenso

- 10.1. Al Presidente e ai componenti del NVP è corrisposto un compenso determinato, tenuto conto delle caratteristiche dell'Agenzia a seguito della riorganizzazione di cui alla riforma disposta dalla legge regionale n.23/2015, nella misura corrispondente al 50% dell'indennità spettante ai componenti del Collegio Sindacale – stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009 - oltre all'IVA se dovuta, come stabilito dalle Linee Guida regionali della DGR X/5539 del 2.08.2016.
- 10.2. L'importo è stabilito dal Direttore dell'Agenzia con espressa motivazione in relazione alla complessità aziendale ed al numero delle sedute previste, così come indicato nell'Avviso di selezione pubblicato sul BURL del 01/02/2017.
- 10.3. Al Presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art.11) Svolgimento delle sedute – Modalità di funzionamento

- 11.1. Le sedute del NPV non sono pubbliche.

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- 11.2. Le sedute avvengono presso la sede Legale dell'Agenzia.
- 11.3. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede.
- 11.4. Per situazioni particolari (semplici ratifiche, urgenze) le sedute possono svolgersi mediante videoconferenza, secondo la procedura di cui al successivo comma 11.10.
- 11.5. IL NVP stabilisce il calendario dei propri lavori e si riunisce, di norma, mensilmente e ogniquale volta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.
- 11.6. La convocazione ordinaria è formulata dal Presidente, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno ed è recapitata ai componenti, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data concordata per la riunione.
- 11.7. Ciascun componente può chiedere la convocazione del NVP, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.
- 11.8. Se la richiesta è avanzata da due componenti, la seduta è convocata non più tardi di tre giorni dalla richiesta.
- 11.9. La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di posta indicato dai medesimi.
- 11.10. La convocazione del NVP mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi: a) esigenze dettate da urgenza; b) impedimento giustificato di uno o più dei componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero collegio; c) possibilità di esame degli argomenti all'ordine del giorno che non comporti necessità di disporre audizioni o confronto con funzionari dell'Agenzia; d) argomenti già istruiti in precedenti sedute. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario di collegamento. In ogni caso, alla video conferenza partecipa il segretario che redige apposito verbale. In caso di interruzione provocata da motivi tecnici, la seduta mediante video conferenza è riconvocata, di norma, per il giorno successivo. Qualora non sia stato possibile trattare in video conferenza tutti gli argomenti all'ordine del giorno, questi si intendono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta successiva. Della seduta in video conferenza verrà steso il relativo verbale valido a tutti gli effetti.

Art.12) Modalità di funzionamento – Verbali ed atti del NVP

- 12.1. Il NVP opera in modo collegiale.
- 12.2. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del NVP hanno accesso ai documenti a tutti i documenti dell'Agenzia e possono richiedere verbalmente o per iscritto informazioni ai responsabili o ai dirigenti dell'Agenzia. Il NVP si avvale inoltre della reportistica prodotta dagli staff dell'Agenzia e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni. A tali fini, è supportato dalla SC Affari Generali.
- 12.3. Ad ogni seduta del NVP viene redatto un verbale di riunione che riporta le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese, di norma senza tenere traccia delle posizioni espresse dai singoli componenti, a meno che ciò sia richiesto dall'interessato.



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- 12.4. Il verbale è sottoscritto, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e dal Segretario in qualità di verbalizzante.
- 12.5. Il verbale sottoscritto è inviato per via telematica/posta elettronica a ciascun componente e conservato agli atti dell'Agenzia.
- 12.6. Copia di ogni verbale approvato viene trasmesso al Direttore.
- 12.7. Le relazioni ed i documenti prodotti dal NVP vengono allegati ai verbali delle riunioni in cui essi sono stati approvati.
- 12.8. Le informazioni e i documenti assunti dal NVP nel corso dei lavori, sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Art.13) Funzioni di segreteria

- 13.1. Le funzioni di segreteria a supporto del Presidente e dei componenti il NVP nonché di verbalizzazione delle sedute sono affidate ad un segretario verbalizzante, scelto tra il personale amministrativo dell'Agenzia, con qualifica di collaboratore amministrativo, la cui nomina sarà formalizzata con atto del Direttore dell'Agenzia.
- 13.2. Il segretario supporta in particolare le attività di convocazione, stesura e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, raccolta di informazioni e documenti richiesti, raccordo con i dirigenti dell'Agenzia, etc.

Art.14) Accesso alle informazioni

- 14.1. Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente del NVP, presso la sede dell'Agenzia.
- 14.2. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l'attività del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Agenzia è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.
- 14.3. I componenti del NVP, data la rilevanza delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
- 14.4. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e del Codice di Comportamento dell'Agenzia.

Art.15) Rapporti con il Comitato di Direzione

- 15.1. Il NPV riferisce periodicamente dell'attività svolta al Comitato di Direzione di cui all'art. 11 della l.r. n. 23/2015 anche al fine di conoscere eventuali indicazioni allo scopo di concorrere al monitoraggio degli obiettivi di performance.

Art.16) Rapporti con l'OIV Regionale

- 16.1. Il Presidente del NVP si conforma alle direttive dell'OIV emanate e si può motivamente discostare stante l'autonomia istituzionale ed operativa in capo allo stesso NVP.
- 16.2. Il NVP può richiedere e formulare chiarimenti e quesiti relativi alle proprie funzioni.

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- 16.3. Il Presidente del NVP, o un componente a ciò delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Collegio dei Presidenti istituito dalla DGR X/5539 citata (n. 8 delle Linee Guida).
- 16.4. Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.
- 16.5. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
- 16.6. Il Collegio ha il compito di:
 - definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche,
 - diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

Art.17) Rapporti interni all'organizzazione

- 17.1. Rispetto ai dipendenti e agli organismi aziendali il NVP mantiene una posizione di autonomia istituzionale ed operativa e può richiedere l'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'esibizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni.
- 17.2. Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.
- 17.3. Rispetto al Collegio Sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni; il Presidente del NVP è tenuto ad indire una riunione col Collegio Sindacale in particolare per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato.
- 17.4. Il NVP dovrà garantire in particolare una effettiva e continua operatività con la funzione di Internal Auditing Aziendale oltre che con le articolazioni dell'Agenzia.

Art.18) Revisioni del regolamento

- 18.1. Il Regolamento sarà oggetto di revisione da parte del NVP, al fine di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni del Organismo Indipendente di Valutazione e all'evoluzione aziendale.

Art.19) Norma finale

- 19.1. Ogni aspetto non trattato dal presente regolamento, afferente alle modalità di funzionamento del Nucleo, è definito con atto del suo Presidente.